



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 29 GENNAIO 2020

OGGETTO: Insediamento O.S.L. –Nomina Presidente - Pianificazione lavoro nell'ambito del potere di autorganizzazione e adempimenti preliminari alla rilevazione della massa passiva.

L'anno duemila venti il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 12:15 e segg., presso la sede del Comune di Rosolini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 3 gennaio 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000, composta

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Marinella Iacolare	X	
Dott. Carmelo La Paglia	X	
Dott. Caputo Antonio Maria	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Rosolini, Dott.Nicolosi Pierpaolo, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 gennaio 2020 il suddetto decreto è stato notificato a mezzo pec al dott. Antonio M. Caputo e il 29 gennaio 2020 alla dott.sa Marinella Iacolare ed al dott. Carmelo La Paglia, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;
- l'art. 252, comma 1, del citato Decreto legislativo dispone che la Commissione straordinaria di liquidazione sia presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e che, nel diverso caso, la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente;

ATTESTA

- che in data odierna si è regolarmente insediata presso la sede del Comune di Rosolini;
- che nessun componente della Commissione straordinaria di liquidazione risulta essere un magistrato a riposo della Corte dei Conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato;

Conseguentemente, la Commissione straordinaria di liquidazione

PROVVEDE

ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad eleggere il Presidente, scelto all'unanimità, nella persona della Dott.ssa Marinella Iacolare;

DA ATTO CHE

l'Organo straordinario della liquidazione:

- non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita I.V.A. e/o di un codice fiscale, dovendosi quindi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e può, ai sensi dell'art. 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, auto organizzarsi;
- può dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientreranno nel patrimonio dell'Ente;
- è Organo del Comune e non dello Stato per cui, non potendosi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente, ove esistente, e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;
- il Comune di Rosolini, alla data odierna, non ha approvato il bilancio di previsione triennale 2019/2021;

STABILISCE CHE



- il funzionamento dell'Organismo sarà ispirato:
 - ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
 - alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
 - alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare la propria attività;
- ogni componente può agire individualmente, fatto salvo l'obbligo di notiziare in merito gli altri alla prima riunione collegiale della Commissione la quale, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, delibera a maggioranza dei suoi componenti;
- ai sensi dell'art. 252, comma 4, del citato decreto legislativo, la Commissione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, e conseguentemente provvede:
 - alla rilevazione della massa passiva;
 - all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell'ente, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - alla liquidazione ed al pagamento della massa passiva, mediante la formazione del piano di rilevazione che, ai sensi dell' art. 254, comma 3, del citato decreto legislativo, è costituita da:



- 1) debiti di bilancio al 31/12/2018;
 - 2) debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, al 31/12/2018;
 - 3) debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
 - 4) debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organismo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base:
- 1) del fondo di cassa al 31/12/2018, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto, così come disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;
 - 2) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, alla data del 31/12/2018, ancora da riscuotere alla data odierna a norma di legge, riferite alle annualità di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione;
 - 3) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'istituto erogante;
 - 4) delle altre entrate da nuovo accertamento, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione tributaria, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente;
 - 5) dei proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile alle finalità istituzionali;
 - 6) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale;
 - 7) dei proventi della cessione di attività produttive;
 - 8) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente;
 - 9) delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
 - 10) di eventuali contributi straordinari;
- di fare obbligo, all'Amministrazione comunale, di riversare alla gestione straordinaria di liquidazione tutte le somme incassate a valere sulla gestione dei residui attivi dal giorno successivo alla data di dichiarazione del dissesto;

CONSIDERATO CHE:

- il piano di lavoro che l'Organo di liquidazione intende adottare prevede, nell'immediato, l'avvio, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, del processo di rilevazione della massa passiva in tutte le sue componenti;



- non è stabilito alcun termine iniziale per l'avvio delle procedure dirette all'accertamento della massa attiva e, conseguentemente, decide di acquisire tutti i dati relativi al sistema entrate, sia dai concessionari che dalle strutture dell'Ente, al fine di avviare, acquisite le banche dati, i possibili incroci informativi e determinare la consistenza delle entrate ed i conseguenti ulteriori margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2018;

RICHIESTE

all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378:

- di garantire, senza riserva, la massima collaborazione da parte di tutti gli Organi e dipendenti dell'Ente, nonché l'accesso a tutti gli atti;
- la disponibilità di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato;
- le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto;
- l'elenco dei documenti di cui all'allegato 3), da produrre, anche in formato cartaceo ed elettronico, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data odierna.

La Commissione Straordinaria di liquidazione, a tal proposito:

- si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto, utilizzando risorse umane non reperibili all'interno della struttura del Comune solo nell'eventualità in cui venisse certificata l'inesistenza o l'indisponibilità all'interno dello stesso Comune, in ottemperanza ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- affida il coordinamento delle attività operative a supporto dell'Organo straordinario di liquidazione al Segretario Generale dell'Ente pro tempore Dott. Nicolosi Pierpaolo e, in caso di sua assenza ed impedimento, al Vice Segretario dott. Corrado Milana, e l'esecuzione di quanto statuito con la presente deliberazione al Dott. Modica Vincenzo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Successivamente, la Commissione straordinaria di liquidazione

RAVVISATA l'obiettivo urgenza di dare immediato avvio alle procedure preliminari della liquidazione al fine di ridurre al massimo possibile i tempi necessari all'espletamento della complessiva procedura di risanamento;

CONSIDERATO CHE

- secondo quanto stabilito dall' art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla data odierna decorrono i termini per la pubblicazione dell'avvio della procedura di liquidazione, e considerato che la norma richiamata prevede che entro dieci giorni dalla data dell'insediamento la Commissione straordinaria di liquidazione dia avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;
- con il suddetto avviso la stessa Commissione invita chiunque ritenga di avere diritto di credito a presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio, (prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato dello stesso organo) la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378, è necessario istituire un servizio di cassa a mezzo di stipula di apposita convenzione con un istituto bancario mediante l'accensione di un conto intestato all'Organo straordinario di liquidazione, e che

lo stesso comma specifica che per gli enti locali il cui tesoriere è un Istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1. di approvare lo schema di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dall'Ente locale, come da allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Lo stesso avviso verrà pubblicato, con oneri a carico della Commissione anticipati dall'Ente, a cura dell'Amministrazione:

- a) all'albo pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Rosolini;
- b) sul sito istituzionale dell'Ente;
- c) affisso, in forma di manifesto, negli appositi spazi del Comune di Rosolini;
- d) pubblicato per estratto, per darne diffusione a mezzo stampa, su almeno un quotidiano di maggiore diffusione nazionale, nonché su almeno due mezzi di informazione on line.

L'Amministrazione comunale ne curerà, altresì, l'immediata diffusione anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione.

2. di approvare il testo fac-simile di istanza dei creditori dell'Ente che allegato alla presente deliberazione al n. 2, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di richiedere formalmente all'istituto tesoriere del Comune di Rosolini, Banca di Credito Cooperativo di Pachino – agenzia di Rosolini l'apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente. A tal proposito è intendimento di questa Commissione di liquidazione di utilizzare, ricorrendone i presupposti, la medesima convenzione attualmente vigente per il Comune di Rosolini;
4. di provvedere a versare sul conto di cui al punto precedente le riscossioni che si riferiscano agli esercizi pregressi, fino al 31/12/2018;
5. di richiedere l'estinzione giudiziale delle procedure esecutive in corso;
6. di dotarsi di una specifica PEC, da attivarsi a cura dei competenti uffici comunali;
7. di autorizzare la sottoscrizione, con onere a carico della liquidazione, della polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del D.P.R. 17.01.1990 n. 44, posto che tutti i componenti della Commissione non risiedono nel Comune di Rosolini che per raggiungere la sede comunale utilizzano il mezzo proprio;
8. di fare obbligo, all'Amministrazione ordinaria, di riversare alla gestione straordinaria di liquidazione tutte le somme incassate a valere sulla gestione dei residui attivi dal giorno successivo alla data di dichiarazione di dissesto;
9. di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378:
 - a) venga pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 44/1991, a cura dell'Ufficio di Segreteria;
 - b) sia trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
 - al Ministero dell'interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali — Direzione Centrale della finanza locale;
 - al Prefetto di Siracusa;
 - alla Corte dei Conti — Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana;
 - alla Corte dei Conti — Procura regionale per la Regione Siciliana;
 - al Presidente del Tribunale di Siracusa;
 - al T.A.R. – Sezione Catania;
 - al Sindaco del Comune di Rosolini;
 - al Presidente del Consiglio comunale di Rosolini;
 - all'Organo di revisione dei conti del Comune di Rosolini;

- all'Istituto tesoriere del comune di Rosolini, Banca di Credito Cooperativo di Pachino – agenzia di Rosolini;
- al Segretario Generale e ai funzionari apicali del Comune di Rosolini;


c) sia altresì pubblicata a cura dei competenti uffici del Comune di Rosolini:

- i. all'Albo pretorio on-line del Comune di Rosolini;
- ii. sul sito istituzionale internet del Comune di Rosolini;
- iii. nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Rosolini, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.;

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Iacolare – La Paglia – Caputo)



Il Segretario Generale

Dott. Pierpaolo Nicolosi

